



Unione Europea



Fondo Sociale Europeo

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



**L'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale
di concerto con
l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro**

DA n. *4964* del 20 DIC 2019

Oggetto

Definizione delle modalità attuative dei servizi in cui si articola il Sistema di Certificazione regionale, istituito con la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29, ed i relativi meccanismi operativi di funzionamento, in conformità a quanto disposto nel Decreto Presidenziale del 7 marzo 2018, n. 6 agli articoli 10, 11, 12, 15



DA n. 7964 del 20 DIC 2019

**L'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale
di concerto con
l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro**

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;
- VISTA la legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale";
- VISTA la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante norme in materia di Addestramento professionale dei lavoratori;
- VISTO l'art.17 della legge 24 giugno 1997, n.196 che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002 "Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (IFP)", per aumentare la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'applicazione e la razionalizzazione di strumenti e reti d'informazione e la successiva "Dichiarazione di Copenaghen" adottata il 30 novembre 2002 dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione;
- VISTA la decisione (UE) 2018/646 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
- VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Testo rilevante ai fini del SEE);
- VISTA la "Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale" che definisce i crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ed il quadro metodologico comune che facilita l'accumulo e il trasferimento dei risultati di apprendimento, in termini di crediti, da un sistema all'altro allo scopo del raggiungimento di una qualifica;



DA n. 7964
VISTA

del

20 DIC 2019

la “Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale”, che vuole istituire entro il 2018 modalità che consentano alle persone di ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali e ottenere una qualifica completa o parziale, migliorando l'occupabilità e la mobilità, in particolare delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate o meno qualificate;

VISTA

la “Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i giovani” che individua, tra gli orientamenti su cui dovrebbero basarsi i sistemi di garanzia per i giovani, anche l'attuazione della raccomandazione del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;

VISTA

la “Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente” che consente ai diversi sistemi nazionali di riconoscere reciprocamente i titoli e le qualifiche quali certificazioni dei risultati di apprendimento (learning outcomes), indipendentemente dai contesti in cui tale apprendimento si è realizzato, attraverso un insieme di riferimenti condivisi che rendano possibile a tutti i cittadini l'esercizio della cittadinanza europea, attraverso la mobilità di studio e professionale;

CONSIDERATA

la condizionalità ex ante «10.3 apprendimento permanente» di cui all'allegato XI del “Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 la quale prevede, tra i criteri di adempimento, “l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE”;

VISTO

l'accordo di Partenariato 2014-2020 il quale evidenzia l'impegno dell'Italia a realizzare un “Piano di lavoro” finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;

VISTA

la legge 17 maggio 1999 n. 144 che istituisce, nell'ambito del sistema di Formazione Integrata Superiore (FIS), il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;

VISTO

il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori” ed i successivi atti consequenziali;

VISTA

la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” che pone le basi del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTO

il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a



DA n. 7964

del

20 DIC 2019

norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

VISTO

il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO

il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” il quale disciplina il contratto di apprendistato;

VISTO

l'Accordo del 28.10.2004, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;

VISTO

l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;

VISTO

l'accordo in Conferenza permanente del 23 gennaio 2013, “Linee guida in materia di tirocini”, che dando seguito a quanto stabilito all'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, individua standard minimi per i tirocini formativi e di orientamento;

VISTO

l'“accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”;

VISTO

l'Accordo del 1 agosto 2019 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

VISTO

l'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2019 (19/140/CR8/C9) “Linee guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la



DA n. 4964 del 20 DIC 2019

cui formazione è in capo alle regioni e alle province autonome;

- VISTO l'Accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 9 del 27 gennaio 2010 "Certificazione competenze e obbligo di istruzione", che istituisce il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005 "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";
- VISTO l'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che ha istituito il fascicolo elettronico del lavoratore;
- VISTO il Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani, approvato con deliberazione n. 106 del 13 maggio 2014 e avvisi pubblici di attuazione delle diverse misure;
- VISTA la direttiva 43881US1/2013 applicativa delle linee guida relative ai tirocini formativi del 24 gennaio 2013, che afferma che il percorso formativo del tirocinante deve far riferimento al repertorio regionale dei profili professionali e formativi;
- VISTA la Circolare 11 del 26 maggio 2014, "Disposizioni in materia di esami per il rilascio della qualifica al termine dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale";-
- VISTA la delibera di Giunta regionale del 10 giugno 2014 n. 212 - "Modifica ed integrazione alle Linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale", che definisce il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale finalizzato al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza esclusiva delle Regioni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;
- VISTO il decreto assessoriale n. 7 del 24 marzo 2015 "Accreditamento dei servizi per il lavoro della regione Siciliana. Linee guida";
- VISTA la deliberazione n. 102 del 20 aprile 2015, "Riprogrammazione dotazione finanziaria del "Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia. Approvazione", che prevede, in relazione agli ambiti Rafforzamento politiche attive e Rafforzamento degli interventi per l'inserimento lavorativo, una serie di azioni ed il ricorso a servizi centrati sulla valorizzazione e lo sviluppo delle competenze;
- VISTO il decreto presidenziale 1° ottobre 2015, n. 25. Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per



DA n. 1964 del 20 DIC 2019

l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 6 aprile 2016 n. 119 – “Approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale degli adulti”, che approva le linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP dell’istruzione degli adulti;

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie”, ed in particolare l’art. 30 “Repertorio delle qualificazioni della Regione”;

VISTO il decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016, unitamente agli Allegati, di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana denominato Repertorio delle Qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto 30 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n 13;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 “Sistema di Certificazione regionale”, con cui la Regione Siciliana ha istituito il Sistema regionale di certificazione ed ha definito il percorso normativo per disciplinare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione (art. 1, comma 3);

VISTO il Decreto Presidenziale 7 marzo 2018 n. 6 “Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29 Sistema di certificazione regionale delle competenze” il quale ha definito le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione;

VISTO il Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020, versione 2.0, approvato con Decreto del Dirigente Generale n. 1196 del 10 aprile 2019;

CONSIDERATO che il citato Decreto Presidenziale 7 marzo 2018 n. 6 definisce:

- con riguardo alle caratteristiche generali del Sistema di Certificazione Regionale, le finalità del sistema (ossia la valorizzazione delle competenze che le persone acquisiscono nel corso della loro vita e in diversi contesti: formazione, lavoro, volontariato, associazionismo, servizio civile, vita quotidiana) e il profilo dei servizi di individuazione, validazione e certificazione (destinatari, standard di riferimento per la valorizzazione delle competenze, attestazioni rilasciabili in esito all’erogazione dei servizi e standard di processo da assicurare nell’erogazione dei servizi);
- con riguardo alle linee guida di implementazione del Sistema di Certificazione Regionale, le funzioni di *governance* che dovranno essere assicurate dalla Regione Siciliana per l’indirizzo, monitoraggio, controllo,



DA n. 7964 del 20 DIC 2019

miglioramento del sistema e per la creazione di una cultura condivisa ed ampia sulla certificazione

CONSIDERATO che il suddetto decreto del presidente 7 marzo 2018 n.6 rimanda la definizione di ulteriori aspetti di dettaglio a successivi atti degli assessori regionali competenti e nello specifico, prevede:

- che la valutazione prevista nel processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e di quella prevista per la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali è espletata da una commissione composta da tre componenti: il Presidente di commissione d'esame, un esperto di settore, un esperto di valutazione (art. 10 comma 1).
- che le modalità di costituzione degli elenchi e di funzionamento delle commissioni d'esame sono definite con successivo atto dall'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale adottato di concerto con l'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro (art. 10 comma 5).
- che le specifiche modalità di attuazione delle diverse fasi di attività in cui si articola la procedura di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale e il processo di identificazione e di validazione e della procedura di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale sono definite con atti, rispettivamente, dell'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro (art. 11 comma 1); tali atti precisano altresì le misure di informazione da utilizzare per far conoscere l'opportunità di ricorrere ai servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni e le condizioni atte ad assicurare collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle diverse fasi di erogazione dei servizi (art. 11 comma 2).
- che gli "enti titolati" all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ai sensi del d.lgs. n. 13/2013, sono definiti dalla Regione Siciliana, in quanto "ente pubblico titolare" e sono individuati secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge regionale n. 29/2016, nel rispetto degli standard minimi di erogazione dei servizi di cui all'art. 7, punto g) del d.lgs. n. 13/2013 (art. 12 comma 1).
- che gli enti titolati sono individuati con successivi atti, rispettivamente, dall'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale e dall'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale; in tali atti sono inoltre definiti i dispositivi volti ad assicurare il rispetto degli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati (d. lgs. n. 13/2013, art. 7, punto g) (art. 12 commi 5 e 6).
- che, al fine di garantire la spendibilità delle attestazioni rilasciate in esito a certificazione, sono definiti i criteri e le procedure per l'eventuale riconoscimento delle attestazioni relative a competenze validate o certificate, quale credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento in coerenza con il d.m. 30.06.2015, art. 1, comma 4, con atto dell'Assessore regionale per l'istruzione e formazione professionale (art. 15 comma 2);

RITENUTO necessario dare attuazione agli art. 10, 11, 12, 15 di cui al Decreto



DA n. 796h del 20 DIC 2019

presidenziale sopra citato, definendo gli aspetti che lo stesso rimanda a successivi decreti dell'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sulla base delle rispettive competenze in materia;

RITENUTO necessario, nello specifico, definire le modalità attuative relative ai servizi di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ed individuare gli enti titolati all'erogazione dei tali servizi;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione degli "Indirizzi per la Certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali", Allegato A accluso al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione degli "Indirizzi per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali", Allegato B accluso al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del documento "Gli attori del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali" allegato C accluso al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante;

RITENUTO opportuno approvare i sopra citati allegati in un unico provvedimento interassessoriale per garantire organicità alla materia della certificazione delle competenze;

CONSIDERATA la nota prot. n. 66062 del 09.12.2019, acquisita al protocollo del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale al n. 137011 del 10.12.2019, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro condivide i contenuti degli "Indirizzi per la Certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali" (Allegato A); degli "Indirizzi per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali" (Allegato B), e degli "Gli attori del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali"(Allegato C) ;

RITENUTO necessario, in conclusione, approvare tutti i documenti tecnici, parti integranti e sostanziali del presente decreto, come sottoelencati:

Allegato A "Indirizzi per la Certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali";

Allegato B "Indirizzi per l'Individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali".

Allegato C "Gli attori del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali"



DA n. 7964 del _____
RITENUTO

20 DIC 2019

necessario rimandare la definizione degli ulteriori aspetti di dettaglio negli allegati A, B e C del presente provvedimento a successivi atti dell'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sulla base delle rispettive competenze

DECRETA

ART. 1 (Oggetto)

1. In conformità a quanto disposto nel Decreto Presidenziale del 7 marzo 2018, n. 6 agli articoli 10, 11, 12, 15, sono definiti le modalità attuative dei servizi in cui si articola il Sistema di Certificazione regionale, istituito con la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29, ed i relativi meccanismi operativi di funzionamento.
2. I servizi in cui si articola il Sistema di Certificazione regionale, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Presidenziale del 7 marzo 2018, n. 6, sono costituiti dalla certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali e dall'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali.
3. I servizi componenti il Sistema di Certificazione regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29, sono definiti in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e gli standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione.

ART. 2 (Modalità operative della procedura di certificazione in ambito formale)

Sono approvati gli "Indirizzi per la Certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali" di cui Allegato A, accluso al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante.

ART. 3 (Modalità operative del processo di individuazione e validazione delle competenze in ambito non formale e informale)

Sono approvati gli "Indirizzi per l'Individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali" di cui Allegato B, accluso al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante.

ART 4 (Attori del sistema)

E' approvato il documento "Gli attori del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali", di cui all'Allegato C accluso al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante.



DA n. _____

9964

del _____

20 DIC 2019

ART. 5

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 7 marzo 2018 n. 6, la Regione Siciliana è responsabile della governance del Sistema di certificazione regionale.
2. La Regione Siciliana svolge le seguenti funzioni:
 - Indirizzo, definendo caratteristiche e modalità di funzionamento del Sistema Regionale di Certificazione;
 - Regolazione del sistema, autorizzando gli enti titolati all'erogazione dei servizi, stabilendo i criteri per la costituzione degli elenchi regionali dei Presidenti di commissione e degli Esperti di settore, definendo ed aggiornando gli standard di riferimento dei servizi;
 - Controllo dell'attuazione del sistema, attraverso monitoraggi periodici;
 - Informazione sul Sistema di certificazione regionale presso gli utenti, gli operatori del sistema della formazione, dell'istruzione e del lavoro, le imprese, favorendo l'apprendimento di una cultura regionale condivisa sulla certificazione.

ART. 6

(Enti titolati)

1. Ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2018, n. 6. sono individuati gli enti titolati all'erogazione del servizio di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale e del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale.
2. Gli enti titolati dalla Regione Siciliana all'erogazione del Sistema di certificazione e della procedura di certificazione delle competenze in ambito formale non formale e informale sono costituiti dagli organismi di formazione accreditati. Si intende per organismo un soggetto pubblico o privato, giuridicamente autonomo, che ha tra le proprie finalità l'orientamento e la formazione professionale e che dispone di una struttura organizzativa e logistica e di un raccordo sistematico col territorio. Gli organismi, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono di sedi operative direzionali e di erogazione.
3. Gli enti titolati dalla Regione Siciliana all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze in ambito non formale e informale sono costituiti da:
 - i Centri per l'impiego regionali;
 - gli Operatori pubblici o privati accreditati ai sensi del DA n. 7 del 24 marzo 2015 "Accreditamento dei servizi per il lavoro della regione Siciliana. Linee guida", comprese le Università.La sospensione o revoca dell'accREDITamento comporta anche la sospensione o revoca della condizione di ente titolato.
4. Gli enti titolati al servizio di certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali assicurano, in coerenza con la normativa nazionale in materia, il coinvolgimento nell'erogazione dei servizi di risorse in possesso di appropriati requisiti di tipo tecnico - professionali. Nell'Allegato C al presente decreto sono approfonditi gli aspetti che riguardano il coinvolgimento delle risorse.
5. Qualora l'ente titolato all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze non disponesse di risorse con adeguate competenze potrà individuare l'esperto di valutazione attingendo ad una specifica long list costituita dall'Assessorato al lavoro o avvalendosi delle competenze tecniche della rete per l'apprendimento permanente.



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale
Area Coordinamento Politiche di Coesione

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FSE
Fondo Sociale Europeo

DA n. _____

7964

del _____

20 DIC 2019

ART. 7 **(Atti successivi)**

Gli ulteriori aspetti di dettaglio richiamati negli allegati A, B e C del presente provvedimento saranno definiti con successivi atti dell'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, sulla base delle rispettive competenze.

ART. 8 **(Entrata in vigore)**

Le disposizioni del presente provvedimento entreranno in vigore il 1 aprile 2020.


ART. 9 **(Pubblicità)**

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché, ai sensi del comma 4 dell'art. 68 della L.r. n. 21 del 12 agosto 2014, sul sito internet della Regione - Dipartimento Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

L'Assessore Regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale
On. Prof. Roberto Lagalla



L'Assessore Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
dott. Antonio Scavone



10

